

Struttura di Attività Calcio- Catania
sede: Via Peschiera, 39 – 95123 Catania
e-mail: legacalcio.uispct@libero.it

STAGIONE SPORTIVA 2018/2019

XXV TORNEO DELLE PROFESSIONI

”ANTONIO SUCCI”

Comunicato Ufficiale n. 11 del 27/02/2019

- LODO GIUDICE SPORTIVO

Il presente C.U. si compone di n. 4 pagine

XXV TORNEO DELLE PROFESSIONI

Comunicato Ufficiale n. 11 del 27/02/2019

Risultati Gare 10^a Giornata:

A.S. MAGISTRATI	INGEGNERI OVER	4	1
ARCHITETTI	NOTAI	0	1
INGEGNERI	CLUB FORENSE	1	4
NIKE JUSTITIA	C.C. FORUM	Rinviata	Rinviata
FARMACISTI	MEDICI	4	2
COMMERCIALISTI	Riposavano		

CLASSIFICA								
SQUADRE	PUNTI	PARTITE				RETI		C.D.
		G	V	N	P	F	S	
COMMERCIALISTI	23	9	7	2	0	29	8	18
CLUB FORENSE	23	9	7	2	0	18	2	27
INGEGNERI	19	10	6	1	3	22	12	23
FARMACISTI	18	9	6	0	3	15	16	33
ARCHITETTI	12	9	3	3	3	16	17	34
NIKE JUSTITIA**	10	7	3	1	3	10	11	20
NOTAI*	10	8	3	1	4	12	9	24
C.C. FORUM**	6	7	2	0	5	5	11	47
MEDICI*	4	8	0	4	4	7	14	14
A.S. MAGISTRATI	4	9	1	1	7	12	23	15
INGEGNERI OVER	4	9	1	1	7	7	30	6

*= 1 GARA IN MENO

**= 2 GARE IN MENO

Prossimo turno: 11^a Giornata:

C.C. FORUM	MAGISTRATI	02/03/19 ore 09.30 Com.le Seminara Ct
MEDICI	NOTAI	04/03/19 ore 21.30 Com.le Mascalucia
INGEGNERI OVER	FARMACISTI	02/03/19 ore 11.30 Com.le Seminara Ct
COMMERCIALISTI	ARCHITETTI	04/03/19 ore 21.00 Torre del Grifo
CLUB FORENSE	NIKE JUSTITIA	02/03/19 ore 12.00 Com.le Mascalucia
INGEGNERI		Riposano

Programma Recuperi:

NIKE JUSTITIA	C.C. FORUM	05/03/19 ore 21.00 Madonna degli Ulivi/Mascalucia/Piano Tremestieri
NIKE JUSTITIA	MEDICI	09/03/19 ore 10.00 Com.le Seminara
NOTAI	C.C. FORUM	11/03/19 ore 21.30 Com.le Mascalucia

- Le squadre che disputano la prima gara nel campo comunale SEMINARA di Catania, atteso che in quell'impianto insistono solo due spogliatoi e vi si disputano 2 gare, sono invitate a utilizzarne solo metà, per consentire alle squadre che disputano la seconda gara di poterne usufruire in eguale misura.

- Si invitano i Dirigenti/Responsabili di tutte le squadre degli Ordini partecipanti, che non l'avessero ancora fatto, a trasmettere alla Segreteria della S.d.A. Calcio Uisp Catania, copia del **Certificato medico per l'Attività Agonistica dei propri tesserati**, così come previsto dall'art. 1.6 del Regolamento di Partecipazione.

IL GIUDICE SPORTIVO

-Letto il Reclamo formalizzato in data 20/02/2019 dalla **squadra** denominata Calcio Catania Forum avverso il risultato della gara C.C. Forum vs Club Forense Catania del 16/02/2019, terminata col risultato in campo 0 a 1, valevole quale gara della 9ª giornata della fase di qualificazione, per presunta violazione delle norme di partecipazione al Torneo, da parte del giocatore Sig. Luca Di Gregorio della squadra Club Forense C .(non laureato), asserendo nello specifico che, il tesserato in questione, non avrebbe potuto prendere parte alla gara con la **squadra** Club Forense Catania, perché diversa per statuto e dati fiscali dalla **squadra** Club Forense Etnajus, nelle cui liste presentate per il tesseramento al Comitato Uisp Catania era presente. Chiedendo in caso di accoglimento la vittoria a "tavolino" della gara di che trattasi.

Premesso che:

-Prima di entrare nel merito del ricorso, appare necessario, al fine di chiarire lo spirito e i principi ispiratori dello Sport per Tutti, di cui si nutre l'UISP, e su cui nasce e si sviluppa il Torneo delle Professioni, delineare la netta differenza tra la F.I.G.C. che mette al centro **dell'interesse** la società calcistica, con il suo statuto e i suoi dati societari (fiscali, amministrativi etc), organizzando attività, con promozioni e retrocessioni, non permettendo ad alcuno la partecipazione alle loro attività sportive, se privi dei suddetti dati . Al contrario l'UISP pone al centro **dell'interesse** l'atleta e non la società, motivo per cui molte delle sue attività amatoriali e non sono state e vengono praticate anche da gruppi spontanei (cioè privi di statuti e dati societari) i cui componenti vengono singolarmente tesserati con i Comitati Uisp di appartenenza;

- Risulta dagli atti d'ufficio del Comitato Uisp di Catania che, fin dalla prima edizione del torneo, quasi tutte le **squadre** partecipanti, dopo essersi data una denominazione, aver indicato un responsabile, presentavano la loro lista di atleti che venivano tesserati singolarmente con il Comitato Uisp di Catania (ad eccezione di qualcuna che era già costituita in associazione sportiva). E' stata una consuetudine, attesa l'amatorialità del torneo, che diverse **squadre** nel corso degli anni hanno cambiare *denominazione*, solo per mero esempio si possono citare gli Ingegneri (e non solo essi), che nel tempo si sono chiamati un anno Ingegneri Blu e Ingegneri Rossi, un altro anno solo Ingegneri, l'anno successivo Ingegneri e Ingegneri Over, ma non per questo considerate squadre diverse di volta in volta, bensì considerate sempre e comunque le stesse **squadre**, con gli stessi diritti e doveri acquisiti nel tempo, i cui giocatori erano tesserati singolarmente con il Comitato Uisp di Catania. A conferma di ciò, a tutt'oggi nella presente edizione le **squadre** degli: Architetti, Ingegneri, Ingegneri Over , Medici e Notai non sono costituiti in associazioni sportive (per cui sono privi di uno statuto e dati societari), ma i loro giocatori in lista sono regolarmente

tesserati singolarmente con il Comitato. Fino alla scorsa edizione anche i giocatori in lista nelle **squadre** Club Forense Etnajus e Chimici erano tesserati singolarmente con il Comitato e fino a tre anni fa anche i giocatori della **squadra** dei Farmacisti lo erano, solo successivamente quest'ultima si è costituita in associazione sportiva (con statuto e dati fiscali), ma è stata considerata comunque la **squadra** di prima con gli stessi diritti e doveri precedentemente acquisiti. Il predetto principio vale anche per la **squadra** del Club Forense C., tre anni fa denominata Etnajus, l'anno scorso Club Forense Etnajus, oggi solo Club Forense C. i cui giocatori il lista sia due anni fa, sia l'anno scorso, sia quest'anno, risultano essere quasi tutti gli stessi.

Tanto premesso

Entrando nel merito del ricorso, dagli atti in possesso di questo Ufficio, risulta che il Sig. Di Gregorio Luca, della **squadra** oggi Club Forense C., sia stato in lista con la predetta **squadra** e partecipato a gare fin dalla XXIII Edizione del torneo, per cui pienamente legittimato a prendere parte alla gara oggetto del reclamo.

Visto il Regolamento Tecnico Nazionale

P.Q.M.

Decreta

-Rigettare il Reclamo avanzato dalla squadra C.C. Forum, meglio descritto nella parte espositiva, perché infondato e di conseguenza omologare la gara C.C. Forum Vs Club Forense C. del 16/02/2019 con il risultato acquisito in campo di 0 a 1 a favore della squadra Club Forense C.;

-Incamerare la tassa reclamo, pari ad €. 35,00 e la restituzione alla squadra reclamante della restante quota versata pari ad €. 25,00;

-La pubblicazione del presente lodo nel Comunicato Ufficiale del Torneo.

Emesso in Catania, 27/02/2019

Il Giudice Sportivo

(f.to Rosa Maria La Terra Pirrè)